

STATUTO
GRUPPO SAN ROCCO



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

E' costituita una libera associazione quale organizzazione di volontariato denominata

GRUPPO SAN ROCCO O.D.V.

di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'associazione ha sede nel comune di Bedizzole (BS), e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale e intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

“e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”

Nello specifico, si propone di:

- a) Promuovere l'attività ricreativa in genere;
- b) Contribuire alla difesa dell'ambiente con interventi diretti alla manutenzione di zone destinate a verde pubblico, alla conservazione dei boschi, al taglio di erbe ed arbusti nocivi, alla piantumazione e salvaguardia della collina di San Rocco;
- c) Gestire gli impianti sportivi realizzate su aree pubbliche in località San Rocco

- d) Curare la manutenzione e la conservazione della Santella di San Rocco e delle altre opere di interesse artistico situate nella frazione di San Rocco.

L'attività dell'associazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è rivolta sia in favore di terzi che degli stessi associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o, eventualmente, delle persone aderenti agli enti associati.

Ciascun associato contribuirà liberamente al sostegno economico del Gruppo e l'organo amministrativo potrà richiedere un contributo annuale di partecipazione al Gruppo, alla luce dei programmi deliberati dall'assemblea.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, potrà svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di età superiore ai quattordici anni compiuti che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle. La domanda di adesione dei minorenni deve essere sottoscritta dal genitore, o chi ne fa le veci, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

E' prevista l'ammissione a socio di un minore di età almeno pari a 14 anni, previa sottoscrizione della relativa domanda anche da parte del genitore che esercita patria potestà. Il genitore rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde nei confronti della stessa per tutte le obbligazioni

assunte dall'associato minorenni. Il genitore che rappresenta il socio minorenni ha diritto di voto in sua vece nell'ambito dell'assemblea. Poiché il socio minorenni non ha piena capacità giuridica non può essere eletto alle cariche sociali.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rendersi responsabile di atteggiamenti contrari all'interesse e al buon nome del Gruppo, irrispettose nel confronto di altri associati o l'essere oggetto di condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici), può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno quindici giorni. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un associato designato dall'assemblea medesima.

ART. 9 – Convocazione

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) Discutere ed approvare i programmi dell'associazione
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- c) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- e) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) Approvare il rendiconto annuale redatto dal consiglio direttivo e il bilancio preventivo
- g) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Le elezioni a cariche sociali sono eseguite a maggioranza relativa dei voti degli associati presenti e le votazioni hanno luogo a schede segrete. Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano, con prova e controprova.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il socio con più anni di appartenenza all'Associazione, salvo accordo diverso tra le parti.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge, con delega scritta.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria a maggioranza di due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge, con delega scritta.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

La gestione, l'amministrazione e la realizzazione dei programmi deliberati dall'assemblea dell'associazione sono affidate ad un Consiglio Direttivo composto da cinque, sette o nove membri, eletti dall'assemblea degli associati fra gli associati stessi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti il Consiglio Direttivo nella loro prima riunione procederanno alla elezione di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea, e di un Cassiere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima a ciascun consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza nei quali si potrà prescindere dal termine indicato.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal segretario o dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente oppure il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica politica.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto con un massimo di 2 mandati, e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente. In tal caso, il Consiglio Direttivo rieleggerà tra i componenti dello stesso, il nuovo Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale in base alla determinazione dell'assemblea di nomina.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ove la nomina non sia effettuata per obbligo di legge, i membri dell'organo di controllo potranno essere scelti fra gli associati, che non siano membri del consiglio direttivo, anche se non appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi liberali dagli associati;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.



ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio

individuare all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Libro Soci, dove sono annotati i Volontari
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale del Territorio, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 25 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.